

DECRETO SICUREZZA D.L. 23/05/2008, n. 92 convertito con Legge 24/07/2008, n. 125.

Le principali novità: 1) Nuova aggravante comune, nel caso in cui il colpevole ha commesso il reato mentre si trova illegalmente in Italia (art. 61, co. 11°-bis, c.p.); 2) l'assenza di precedenti penali non può più costituire l'unico fondamento per la concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis, co. 3°, c.p.); 3) raddoppiati i termini di prescrizione (14 e 20 anni) per l'omicidio colposo da circolazione stradale e da infortunio sul lavoro, eventualmente cagionato in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti (art. 157, 6° co., c.p.); 4) per determinare il tempo necessario a prescrivere un reato ora non bisogna più tenere conto delle circostanze attenuanti né delle aggravanti, a meno che la legge stabilisca una pena diversa da quella ordinaria o si tratti di aggravante ad effetto speciale (art. 157, co. 3°, c.p.); 5) misure di sicurezza della espulsione o dell'allontanamento per, rispettivamente, stranieri extracomunitari o comunitari, se condannati alla reclusione per più di 2 anni o a pena detentiva per un delitto contro la personalità dello Stato (artt. 235 e 312 c.p.); 6) pena della reclusione da 1 a 4 anni per il trasgressore dell'ordine di espulsione o di allontanamento, con arresto e rito direttissimo (*ibidem*); 7) aumento della pena edittale per chi partecipa, promuove, dirige organizza associazioni di tipo mafioso, anche straniere ed anche armate (art. 416-bis c.p.); 8) aumento della pena per chi dichiara o attesta falsamente ad un p.u. qualità della propria persona (p. es. la propria identità) - e ciò, a maggior ragione, se la falsa dichiarazione o attestazione è destinata ad essere recepita in atti dello stato civile o se è resa all'A.G. da un soggetto imputato ovvero indagato ovvero se è destinata a cagionare iscrizioni nel casellario giudiziale - ed eliminazione della attenuante relativa all'ipotesi in cui la falsità sia stata commessa per ottenere il rilascio di certificati ovvero di autorizzazioni amministrative (art. 495 c.p.); 9) crea una nuova ipotesi di reato nel caso di alterazione di parti del proprio corpo al fine di impedire la propria identificazione, con l'aggravamento di pena se è un sanitario ad operare dette alterazioni su un individuo per impedirne l'identificazione (art. 495-ter, c.p.); 10) aumento della pena edittale per chi fa false dichiarazioni ad un p.u. che lo interroga su qualità della propria persona (art. 496 c.p.); 11) pena dell'ergastolo se l'omicidio doloso è perpetrato contro un ufficiale o agente di p.g. o di p.s. durante il suo servizio (art. 576, co. 5°-bis, c.p.); 12) aumento della pena nell'omicidio colposo - anche plurimo - e con violazione delle norme del C.d.S. o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la pena è ulteriormente aumentata se l'autore del fatto è ubriaco o sotto l'effetto di droghe (art. 589, co. 3°, c.p.); 13) specifiche e più gravi pene per chi è autore di lesioni gravi o gravissime per aver violato le norme del C.d.S. o quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e v'è ubriachezza o effetto di droghe (art. 590, co. 3°, c.p.); 14) eliminato il possibile giudizio di equivalenza o prevalenza da parte del giudice nel caso di sussistenza di circostanze attenuanti nelle ipotesi di cui sub 12 e 13 con soggetto ubriaco o drogato, salve le ipotesi di minore età o di minima partecipazione al reato, le cui diminuzioni, comunque, saranno calcolate sulla quantità di pena risultante dalla precedente applicazione delle aggravanti suddette dell'ubriachezza o tossicomania (art. 590-bis c.p.); 15) introdotta nel T.U. Stranieri la nuova ipotesi criminosa per chi dà alloggio o cede in locazione un immobile ad un extracomunitario irregolare per ottenere un ingiusto profitto cui si accompagna la confisca dell'immobile (art. 12, co. 5°-bis, D.Lgs.vo n. 286/98); 16) nuova ipotesi di aggravamento del reato di immigrazione clandestina quando il fatto è commesso in concorso da 2 o più persone ovvero concerne la permanenza illegale in Italia di 5 o più persone (art. 12, co. 5°, D.Lgs.vo n. 286/98); 17) ridotto da 15 a 7 giorni il termine per l'A.G. per esprimersi sul nullaosta all'espulsione amministrativa dell'extracomunitario (art.13, co. 3°, D.Lgs.vo n. 286/98); 18) aumento di più del doppio della pena detentiva per i datori di lavoro che occupino extracomunitari privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato (art. 22, co. 12°, D.Lgs.vo n. 286/98); 19) esclusa la sospensione condizionale della esecuzione della pena nei casi di incendio boschivo, furto pluriaggravato, furto in abitazione, furto con strappo e nei casi di delitto aggravato dalla condizione di illegalità dovuta alla presenza in Italia del reo (art. 656 c.p.p.); 20) riviste le ipotesi in cui, su richiesta del Procuratore Distrettuale, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello può disporre che le funzioni di P.M. in dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente (art. 51 c.p.p.); 21) prevista - in caso di difficoltà nella custodia o di custodia onerosa o pericolosa ovvero a seguito di accertamenti tecnici che ne palesino l'illegalità - la distruzione di merci sequestrate, di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, da parte dell'A.G. ovvero della P.G., previa comunicazione all'A.G. (art. 260, co. 3°-bis, 3°-ter, c.p.p.); 22) ridisegnata la competenza dei G.I.P. e dei G.U.P. Distrettuali (art. 328, co. 1°-bis, 1°-ter, 1°-quater, c.p.p.); 23) il Procuratore Nazionale Antimafia con funzioni anche in relazione a procedimenti di prevenzione antimafia (art. 371-bis, co. 1°, c.p.p.); 24) previsto l'arresto facoltativo in flagranza per i reati di falsa attestazione o dichiarazione a p.u. sulla identità o su qualità e di fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione di cui agli artt. 495 e 495-ter c.p. (art. 381, co. 2°, lett. m-ter) ed m-quater), c.p.p.); 25) definitiva abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (artt. 599 e 602 c.p.p.); 26) definito un nuovo elenco di processi a trattazione prioritaria e da definire rapidamente in sede giudicante: 1) reati nominativamente indicati; 2) delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni; 3) altri (art. 132-bis disp. att.ne c.p.p.); 27) attribuzione ai dirigenti delle cancellerie penali del potere di rinviare per massimo 18 mesi i processi concernenti reati indultabili ex L. n. 241/06, nella

formazione dei ruoli, al fine di privilegiare quelli *sub* 26, il tutto con l'automatica soppressione dei termini di prescrizione, con la facoltà per la parte civile di trasferire in sede civile la propria pretesa e con la possibilità per l'imputato in primo grado di formulare richiesta di patteggiamento nella prima udienza successiva all'entrata in vigore della L. n. 125/08, sempre che il reato risulti indultabile *ex* L. n. 241/06 (art. 2-*ter* D.L. n. 92/08); 28) diventato obbligatorio il rito direttissimo per il P.M. nei casi di arresto in flagranza già convalidato e di confessione dell'indagato, salvo che ciò pregiudichi gravemente il corso delle indagini (artt. 449 e 450 c.p.p.); 29) diventato obbligatorio il rito immediato per il P.M., salvo che ciò pregiudichi gravemente il corso delle indagini (art. 453, co. 1°, c.p.p.); 30) introdotta un'ulteriore ipotesi di giudizio immediato riguardante il reato per il quale l'imputato si trovi in custodia cautelare, salvo che ciò pregiudichi gravemente il corso delle indagini e salvo che sia stata formulata richiesta di riesame o ricorso per Cassazione avverso la misura cautelare (art. 453, co. 1°-*bis* e 1°-*ter*, c.p.p.); 31) previsti n. 10 punti di penalizzazione nell'ambito della c.d. "patente a punti" per chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ovvero per chi si rifiuti di compiere gli accertamenti utili in tal senso (art. 126-*bis* C.d.S.); 32) aumentano le pene detentive previste per chi guida in stato di ebbrezza e con tasso alcolemico da 0,8 g/l fino ad oltre 1,5 g/l e viene prevista la confisca del veicolo con cui è commesso il reato (art. 186 C.d.S.); 33) sono raddoppiate le pene previste dal C.d.S. se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale ed il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni o confisca (art. 186 C.d.S.); 34) previste le pene dell'ammenda da €. 1.500,00 ad €. 6.000,00 e l'arresto da 3 mesi ad 1 anno per chi rifiuta gli accertamenti su di sé volti a determinare il tasso alcolemico nel sangue e la sanzione accessoria della sospensione della patente e della confisca del veicolo ovvero, se recidivo, della revoca della patente (art. 186 C.d.S.); 35) aumentate le pene per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e viene prevista la confisca del veicolo con cui è commesso il reato (art. 187 C.d.S.); 36) stesso trattamento di cui al 33 per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e provoca un incidente stradale (art. 187 C.d.S.); 37) affidati ai Sindaci compiti di vigilanza sulla sicurezza e sull'ordine pubblico delle città da essi amministrate, mediante la possibilità per loro di adottare provvedimenti motivati - anche contingibili ed urgenti - nelle materie individuate dal Ministro dell'Interno, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, con l'obbligo dell'informazione preventiva ai Prefetti e di indire conferenze apposite qualora detti provvedimenti coinvolgano le popolazioni dei Comuni limitrofi (art. 54, co. 4°, 4°-*bis* e 5°, D.Lgs.vo, n. 267/2000); 38) affidato ai Sindaci il compito di segnalare alle competenti Autorità la condizione irregolare degli stranieri comunitari od extracomunitari per l'adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento (art. 54, co. 5°-*bis*, D.Lgs.vo, n. 267/2000); 39) possibilità per le Giunte comunali e provinciali di stabilire autonomamente il pagamento in misura ridotta nell'ambito dei limiti edittali per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze di competenza propria (art. 16, co. 2°, L. n. 689/1981); 40) previsione dei "piani coordinati di controllo" di cui alla L. n. 128/2001 anche nei Comuni di dimensioni minori per specifiche esigenze e possibilità di collaborazione fra le forze di polizia dello Stato e quelle locali (p. es. Polizia Municipale) secondo le modalità determinate da un decreto del Ministro dell'Interno (art. 7 D.L. n. 92/08); 41) previsto finalmente anche l'accesso della Polizia Municipale al C.E.D. del Ministero dell'Interno (p. es. schedario dei veicoli rubati e dei documenti d'identità smarriti od oggetto di furto, archivi dei permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati ed altri) (art. 8 D.L. n. 92/08); 42) in caso di necessità di accrescere il controllo del territorio (aree metropolitane o densamente popolate) è prevista la possibilità di affidare detto controllo per un periodo di 6 mesi (rinnovabile una sola volta) anche a personale delle forze armate (preferibilmente carabinieri o, comunque, personale volontario specificamente addestrato per contingenti di non più di 3000 unità), posto a disposizione dei Prefetti, purché vi siano specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità (art. 7-*bis* D.L. n. 92/08); 43) applicabili le misure di prevenzione antimafia anche a coloro che sono indiziati della commissione dei delitti che rientrano nella competenza delle D.D.A. ed indicati nell'art. 51, co. 3°-*bis*, c.p.p. (art. 1 L. n. 575/1965); 44) attribuito anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto ove dimora l'interessato il potere di proporre le misure di prevenzione personali antimafia di cui alla L. n. 1423/1956, quali la sorveglianza speciale di p.s., l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale, e nella relativa udienza del procedimento per l'applicazione della misura le funzioni di P.M. possono essere esercitate dal Procuratore della Repubblica distrettuale (art. 2 L. n. 575/1965); 45) conferito il potere anche al Procuratore della Repubblica distrettuale di chiedere indagini integrative ai fini dei provvedimenti in tema di sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni (art. 3-*quater* L. n. 575/1965); 46) prevista ora la possibilità di richiedere ed applicare le misure di prevenzione personali e patrimoniali anche disgiuntamente, con la conseguenza che le misure patrimoniali possono essere anticipate cautelatamente durante la procedura relativa ad esse anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione e, dunque, nei confronti degli eredi o aventi causa (art. 2-*bis*, co. 6°-*bis*, L. n. 575/1965); 47) viene adesso prevista la confisca dei beni del soggetto contro cui è applicata la misura di prevenzione personale, qualora questi non ne giustifichi la provenienza e risulti sproporzione fra il valore di essi ed il suo reddito e/o la sua attività economica ovvero qualora si tratti di beni frutto di attività illecite o ne siano il reimpiego, ciò in quanto si presume (fino a prova contraria) la provenienza illecita di detti beni ed, egualmente, si presumono (fino a prova contraria) fittizi i trasferimenti e le intestazioni effettuate a beneficio

di terzi (art. 2-ter, co. 3°, L. n. 575/1965); 48) viene adesso previsto che se la persona nei cui confronti è prevista la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro od altri beni di valore equivalente ed analogamente si procede quando i beni sono stati trasferiti legittimamente a terzi di buona fede (art. 2-ter, co. 10°, L. n. 575/1965); 49) adesso la confisca può essere proposta, nel caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, anche nei riguardi dei successori di questi ed entro 5 anni dal decesso (art. 2-ter, co. 11°, L. n. 575/1965); 50) quando risulta che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento (art. 2-ter, co. 12°, L. n. 575/1965); 51) quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione (art. 2-ter, co. 13°, L. n. 575/1965); 52) fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione (art. 2-ter, co. 14°, L. n. 575/1965); 53) nel caso di condanna o di patteggiamento per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro o dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di valore sproporzionato al suo reddito o alla sua attività economica, il giudice ordina comunque la confisca delle somme di danaro o dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato (art. 12-sexies, co. 2-ter D.L. n. 306/1992 conv. in L. n. 356/1992); 54) quanto detto al punto precedente si applica anche nel caso di condanna o di patteggiamento per taluno dei delitti previsti dagli artt. 629, 630, 648 (tranne il 2° comma), 648-bis, 648-ter c.p. nonché dall'art. 12-quinquies della L. n. 356/1992 e dagli artt. 73 (escluso il 5° comma) e 74 del D.P.R. n. 309/1990 (art. 12-sexies, co. 2-quater D.L. n. 306/1992 conv. in L. n. 356/1992); 55) in tema di misure di prevenzione personali applicate nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni di tipo mafioso il tempo di attesa necessario a richiedere la riabilitazione è ora di 5 a decorrere dalla cessazione della misura di prevenzione (art. 15, co. 3°-bis, L. n. 327/1988); 56) ampliata la possibilità di azione del Procuratore Nazionale Antimafia, il quale adesso può disporre, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui all'art. 371-bis c.p.p., l'applicazione temporanea di magistrati della D.N.A. alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale (art. 110-ter R.D. n. 12/1941).